



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°208 del 20/12/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 12 dicembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

30) RECLAMO PROMOSSO DAL DIRIGENTE CASCARINI SILVANO (A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C.5) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 5/12/2022 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.39 C5 DEL 4/12/2019
(Gara: E.M. REAL NASCOSA – LITTORIANA FUTSAL C.5 del 2/12/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.196 del 13/12/2019

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe, con cui il Sig. Cascarini Silvano in proprio reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n. 39 del 4.12.2019;
esaminati gli atti ufficiali.

Preliminarmente si rileva l'inammissibilità dell'odierno reclamo, in quanto non preceduto dal cd. preannuncio di reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del C.G.S.

Il reclamo di che trattasi risulta, infatti, essere stato trasmesso a mezzo PEC in data 11.12.2019 senza l'osservanza di quanto previsto dalla surrichiamata norma, la quale, al secondo comma, prevede: *"Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare"*; tale omissione comporta, quindi, l'inammissibilità del proposto reclamo, e, di conseguenza, il diniego al rilascio di copia dei documenti, in applicazione dell'art. 76, 5 comma, del C.G.S.

Quanto sopra rilevato assorbe l'esame di ogni altra questione dedotta nel reclamo.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2, 3 e 5 del C.G.S..
La tassa reclamo va incamerata.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

**31) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CERVARO 2014 AVVERSO
IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE QUINTIGLIANO
CHRISTIAN FINO AL 20/02/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO
REGIONALE LAZIO CON C.U. N.171 LND DEL 29/11/2019
(Gara: ATLETICO CERVARO 2014 – ROCCASECCA T.SAN TOMMASO del 27/11/2019 –
Coppa Italia Promozione)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.196 del 13/12/2019

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe, con cui la società Atletico Cervaro 2014 reclama la decisione assunta
dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n. 171 del 29.11.2019;
esaminati gli atti ufficiali.

Preliminarmente si rileva l'inammissibilità dell'odierno reclamo, in quanto non preceduto dal cd.
preannuncio di reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del C.G.S.

Il reclamo di che trattasi risulta, infatti, essere stato trasmesso a mezzo PEC in data 11.12.2019,
senza l'osservanza di quanto previsto dalla surrichiamata norma, la quale, al secondo comma,
prevede: *"Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al
contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di
appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine
di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare"*; tale omissione
comporta, quindi, l'inammissibilità del proposto reclamo ai sensi della vigente normativa.

Quanto sopra rilevato assorbe l'esame di ogni altra questione dedotta nel reclamo.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
La tassa reclamo va incamerata.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Francesco Esposito

Pubblicato in Roma il 20 dicembre 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli